

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CORECOM)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta normativa, che si compone di cinque articoli, novella la legge istitutiva del Co.Re.Com. Calabria, armonizzandola al panorama normativo nazionale vigente, in un’ottica di aggiornamento, razionalizzazione e semplificazione legislativa.

L’intervento in questione è parso improcrastinabile in quanto, successivamente all’approvazione della vigente legge regionale, è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (cd. TUSMAR), recante normativa di principio nel settore servizi di media audiovisivi e radiofonici (per il quale, a sua volta, è in corso una nuova revisione in Parlamento, volto a recepire la direttiva dell’Unione Europe n. 2018/1808); in più, è stata ripetutamente novellata la Legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La sostituzione del previgente art. 3, si è resa necessaria per adattarlo al mutato panorama legislativo di riferimento e alle nuove terminologie legate all’ingresso di nuovi media, cercando di valorizzare alcune funzioni consultive e di impulso. L’ingresso di nuove competenze, introdotte rispettando i confini imposti dalla normativa di principio, è stato accompagnato dalla cassazione di quelle disposizioni implicitamente abrogate da altre norme di legge (ad es. è stato eliminato il dispositivo del previgente art. 3, comma 1, n. 2 - “esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie” - presente nel testo attualmente in vigore, che rinviava all’art. 3, comma 9, della L. 249/97, norma quest’ultima abrogata dall’ art. 28 lett. f) della legge n. 112/2004). Poi, col comma 2, mutuando la più che positiva esperienza maturata nella Regione Lombardia, è stato istituito l’Osservatorio sulla comunicazione multimediale, con il compito di: - incentivare l’utilizzo consapevole del web, - di contrastare i fenomeni del cyberbullismo, - dell’hate speech, - della disinformazione, rinviando a un apposito regolamento regionale la disciplina delle modalità di funzionamento di tale istituendo Organismo e la nomina dei suoi componenti.

Il successivo art. 4, invece, abbisognava di un’opera di razionalizzazione e semplificazione.

In particolare, la revisione si è resa necessaria per ovviare a possibili equivoci interpretativi insiti in una elencazione obsoleta di funzioni delegabili da parte di AgCom..

La normativa nazionale (art. 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997 , n. 249), affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’individuazione, attraverso un apposito regolamento, delle materie delegabili ai Comitati regionale. Con regolamento n. 53/99/CONS, infatti, l’Autorità ha individuato tali materie e, in seguito all’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome- Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, il 4 dicembre 2008, è stato da ultimo approvato e sottoscritto un Accordo quadro, con cui le parti hanno individuato le materie delegabili, i programmi di attività e le risorse finanziarie, rinviando a singole convenzioni bilaterali per la disciplina dei rapporti tra l’Autorità e gli Organi (funzionali) locali. Sono, quindi, le convenzioni sottoscritte con AgCom a dettare di volta in volta le attribuzioni delegate ai Comitati regionali. E conservare l’elencazione delle funzioni delegabili nella legge istitutiva regionale è parsa una soluzione anacronistica e infelice, e, come si accennava, foriera di eventuali storpiature e insidie. Si è privilegiato, quindi,

rinvia alle convenzioni bilaterali di volta in volta sottoscritte, senza predeterminare *ex ante* il contenuto delle funzioni concretamente attribuibili.

L'esigenza di revisionare l'art. 5 è sorta per l'esperienza maturata in tempi più recenti. A tale proposito, si è inserita la previsione di cui al comma 2 per ovviare alla paralisi dell'organo, registrata in passato a causa del venir meno di uno dei componenti del Comitato.

Nello specifico, è stata introdotta la figura del sostituto, uno per la maggioranza e uno per le minoranze, il quale succederà automaticamente, previo decreto presidenziale, al verificarsi di un caso di *vacatio* di uno dei membri effettivi. La necessità di pervenire a nuove elezioni dei componenti, sarà residualmente confinata al caso di utilizzo integrale di tali sostituti, uno per la maggioranza e uno per la minoranza, rinuncia o incompatibilità dei medesimi.

Il comma 1, invece, è rimasto inalterato, in quanto conforme alle indicazioni dettate da AgCom, attraverso il regolamento 52/99/CONS sui requisiti necessari per ricoprire la carica di membri del Co.Re.Com..

L'art. 6 è stato sostituito per adeguarlo alle innovazioni legislative previste dal Legislatore nazionale in tema di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità. La precedente versione, inoltre, prevedeva che l'eventuale decadenza di un membro fosse comunicata dal Presidente del Co.Re.Com. a quello del Consiglio Regionale. Nulla disponeva, invece, in merito al soggetto tenuto ad effettuare tale comunicazione nell'ipotesi in cui riguardasse il Presidente del Comitato medesimo. In tal caso, si è deciso di colmare il vuoto normativo, affidando il compito al Vicepresidente del Co.Re.Com.. È stato eliminato, altresì, il comma 9 bis, contenente una norma transitoria ritenuta ormai non più attuale.

L'art. 7 ha rimosso un passaggio nella presentazione di eventuali dimissioni al Presidente del Consiglio regionale, prevedendo che vengano presentate direttamente al primo, e non più per il tramite del Presidente del Co.Re.Com.. È stata inoltre precisata la forma del provvedimento richiesto per la nomina del nuovo componente.

Le modifiche all'art. 9, sono parse necessarie per colmare l'assenza di presidio sanzionatorio alle violazioni del codice etico e per adeguare i rapporti tra la Struttura e il Comitato al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa.

Il comma aggiunto all'art. 13 della legge regionale, poi, disciplina l'assenza di un compenso per i sostituti fino alla loro chiamata alla copertura dell'incarico di membro effettivo, a decorrere dalla quale percepiranno le indennità di legge.

L'allegato A) alla legge regionale è stato modificato per attualizzarlo alle disposizioni legislative nazionali in tema di prevenzione e repressione della corruzione e in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (legge 6 novembre 2012, n.190), aggiungendo l'obbligo di attenersi a quanto prescritto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62), nonché di osservare le regole impresse nei codici di comportamento adottati dal Consiglio regionale della Calabria.

In particolare, l'art. 2 dell'allegato A) pone in capo ai componenti del Comitato l'obbligo di rispettare le misure di prevenzione della corruzione e di collaborare con il correlato responsabile.

L'art. 3 introduce il divieto di ricevere donativi, fatta eccezione per quelli di modico valore, e contiene l'impegno per i membri di non abusare della propria carica, di utilizzare la strumentazione tecnica ricevuta in dotazione esclusivamente per ragioni d'ufficio.

L'art. 4 aggiunge, l'obbligo di comunicare al Presidente del Consiglio regionale l'adesione ad associazioni o organismi in caso di pericolo di potenziale interferenza sul regolare e imparziale assolvimento delle funzioni.

L'art. 5 declina con maggiore completezza, rispetto alla versione precedente, i divieti in caso di conflitto di interesse, e disciplina gli obblighi di astensione.

L'art. 6 precisa la perduranza, anche in corso di mandato, dell'obbligo di rispettare le disposizioni in tema di conferibilità e incompatibilità degli incarichi.

L'art. 8 risolve le ambiguità della precedente formulazione, in cui al primo comma era previsto e al quarto comma contraddittoriamente vietato, l'intrattenimento di rapporti con i mezzi di informazione. Si è deciso, a tal proposito, di consentire a tutti i componenti, su delega del Presidente e anche ai dipendenti con qualifica elevata, qualora espressamente autorizzati dal Comitato, di tenere i rapporti con i media.

L'art. 9 assegna al Responsabile della struttura il compito di vigilare sull'osservanza del codice etico, rimediando al silenzio della precedente versione.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge riveste natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CORECOM)”**.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Artt. 1-4	Gli articoli da 1 a 4 sostituiscono o modificano alcune norme della legge regionale n. 2 del 2001, assumendo natura ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	I o C	A o P	0
Art. 5	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0

Proposta di legge recante: Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM)

Art. 1

(Sostituzione dei termini CORECOM e CORECOM - CALABRIA)

1. Nel titolo e nel corpo della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), le parole CORECOM, CORECOM CALABRIA e CORECOM – CALABRIA, ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente da “Co.Re.Com.” e “Co.Re.Com. Calabria”.

Art. 2

(Sostituzione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della l.r. 2/2001)

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.) sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 3

(Funzioni proprie)

1. Il Co.Re.Com. Calabria svolge le seguenti funzioni proprie:
 - a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2 della legge n. 249/97, tenendo conto della definizione dei bacini d’utenza e della localizzazione comune dei relativi impianti;
 - b) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di fornitori di servizi di media audiovisivi, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione, di carattere convenzionale o telematico, operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
 - c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionali o dei provvedimenti in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
 - d) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria tradizionale o digitale;

- e) su richiesta, rilascia pareri agli organi della Regione in tutti i casi in cui essi siano chiamati ad esprimere, a loro volta, pareri ad altri organi o soggetti, in materie inerenti il settore delle comunicazioni;
- f) su richiesta, rilascia parere preventivo sulle proposte di legge regionali che disciplinano, in tutto o in parte, le materie riguardanti il settore delle comunicazioni;
- g) cura il monitoraggio e l'analisi della programmazione dei fornitori di servizi media audiovisivi trasmessa in ambito regionale, anche attraverso l'implementazione di sistemi di analisi basati su tecnologie avanzate;
- h) effettua autonomamente o su richiesta, anche in collaborazione, previa intesa, con l'Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico o con altre istituzioni, verifiche sulla copertura del segnale digitale terrestre televisivo in Calabria;
- i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione, ivi incluse eventuali convenzioni, fra, da un lato, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e, dall'altro, la Regione Calabria, le realtà culturali e informative del territorio regionale, i concessionari privati;
- j) propone attività di studio, formazione e ricerca sui temi inerenti l'informazione e la comunicazione radiotelevisiva e multimediale a livello regionale e locale, l'editoria, tradizionale o digitale e la cinematografia. In questo ambito può indire conferenze regionali e stipulare convenzioni e accordi con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;
- k) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;
- l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di propria competenza, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni delle emittenti private, l'ordine dei giornalisti, le associazioni e i sindacati di stampa, le associazioni di consumatori e utenti, la Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, gli organi dell'amministrazione scolastica, le università e con altri eventuali organi o soggetti interessati;

- m) vigila sull'osservanza delle norme regionali concernenti le materie di propria competenza e promuove il rispetto della dignità umana, dell'integrità della persona e il contrasto ad ogni forma di discriminazione basata su sesso, origine etnica, credenze religiose, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e condizioni sociali;
- n) promuove, d'intesa con le istituzioni scolastiche, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e altri soggetti, iniziative finalizzate a incentivare un utilizzo consapevole del web e a contrastare i fenomeni del cyberbullismo, dell'hate speech, della disinformazione, nonché a diffondere nei cittadini la consapevolezza dei rischi e delle necessità di tutela della web reputation e dell'identità digitale, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'interesse del minore;
- o) può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi, ovvero stipulare accordi con le università per il finanziamento di assegni di ricerca e per ogni attività afferente alle funzioni poste in capo al Co.Re.Com. in materia di comunicazioni;
- p) concorre alla tutela e alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale presente nella Regione Calabria e, a tal fine, organizza e promuove progetti d'intesa con le istituzioni scolastiche e con altri soggetti regionali;
- q) cura, nell'ambito delle proprie competenze, la tenuta di un archivio regionale dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- r) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e, in particolare, vigila sulla presenza paritaria dei generi negli spazi concessi dalle emittenti radiotelevisive per i messaggi politici durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
- s) vigila, in ambito regionale, in materia di pluralismo politico e parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica e nei periodi non elettorali;
- t) cura il censimento dell'editoria regionale, tradizionale o digitale, e delle fonti regionali di telecomunicazioni;
- u) vigila, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal) e altri organismi a ciò preposti, sul

rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Se richiesto dagli organi della Regione competenti, propone, altresì, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa.

2. Al fine del più efficace esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera n), è istituito presso il Co.Re.Com. l'Osservatorio sulla comunicazione multimediale; con regolamento sono disciplinate le modalità di funzionamento e di nomina dei componenti.

Art. 4
(Funzioni delegate)

- ~~1.~~ Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, il Co.Re.Com. esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo individuate dall'articolo 5 del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione del 28 aprile 1999, n. 53, nonché da ogni altro provvedimento dell'Autorità stessa.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall'Autorità ed esercitate dal Co.Re.Com. secondo le modalità indicate nella deliberazione 53/1999 dell'Autorità e secondo quelle di volta in volta specificate nelle singole convenzioni di cui al comma 3 del presente articolo.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Co.Re.Com..
4. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate e al fine di evitare pregiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 249/1997, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per il loro adeguato esercizio.

Art. 5
(Composizione - Elezione del Presidente, dei componenti, dei sostituti e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Co.Re.Com. è composto da tre membri, compreso il Presidente, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze di elevata professionalità ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea

documentazione acquisita e valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Per assicurare la continuità dell'organo collegiale, oltre ai componenti del Co.Re.Com. vengono altresì nominati due sostituti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, i quali, a mezzo decreto del Presidente del Consiglio, subentrano ai membri effettivi in caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o rimozione dall'incarico.
3. I componenti e i sostituti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.
4. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Co.Re.Com., il Consiglio procede, a votazione segreta e con voto limitato a un solo nome, all'elezione, tra i componenti eletti ai sensi del comma 3, del Presidente e del Vice Presidente. Risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per voti ottenuti. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il più anziano d'età. Il terzo eletto assume le funzioni di Segretario.
5. Il Presidente e i membri del Co.Re.Com. sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili.
6. Il Presidente e i membri del Co.Re.Com. che non abbiano compiuto l'intera legislatura, sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio.
7. Al Co.Re.Com. si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione.
8. In caso di mancata accettazione dell'incarico da parte di uno o entrambi i sostituti di cui al comma 2, ovvero di ulteriori dimissioni, decadenze, impedimenti permanenti o rimozione dall'incarico di uno o più membri effettivi, il Consiglio regionale procede all'elezione del nuovo o dei nuovi membri del Co.Re.Com., i quali restano in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato.
9. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Co.Re.Com..

Art. 6

(Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di componente del Co.Re.Com. è incompatibile con quella di:
 - a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, della Città metropolitana, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

- b) detentore di incarichi elettivi di qualsiasi livello, istituzionale, politico e amministrativo o di rappresentanza, in partiti politici;
- c) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali, comunali o della città metropolitana;
- d) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
- e) editore o titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o sul web, che si occupino di tematiche concernenti la televisione e il mondo delle telecomunicazioni;
- f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera d) ed e);
- g) dipendente del Consiglio regionale, della Giunta regionale o dei gruppi consiliari regionali;

Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componente del Co.Re.Com. coloro che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,) e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

2. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1, o comunque versino in una situazione di incompatibilità, se eletti membri del Co.Re.Com., devono rimuoverne le condizioni prima del decreto di nomina del Presidente del Consiglio regionale.
3. Ciascun componente del Co.Re.Com. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Co.Re.Com. e al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

4. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle condizioni di incompatibilità, comporta la decadenza dalla carica di membro del Co.Re.Com., fatta salva, ove possibile, la tempestiva rimozione della causa di incompatibilità.
5. Decadono altresì dall'incarico i membri del Co.Re.Com. qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare. Il Presidente del Co.Re.Com. è tenuto a dare comunicazione della decadenza al Presidente del Consiglio regionale.
6. Ove i membri del Co.Re.Com. dovessero venire a trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d'incompatibilità di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione, con il contestuale invito a far cessare la causa d'incompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.
7. Trascorso il termine di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale:
 - a) provvede all'archiviazione del procedimento, qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;
 - b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.
8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Co.Re.Com. e dell'Autorità.
9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Co.Re.Com.; in tal caso, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sono inviate dal Vicepresidente.

Art. 7
(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei membri del Co.Re.Com. sono irrevocabili e vengono presentate al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, in tal caso, provvede a mezzo decreto alla nomina dei sostituti, così come individuati ai sensi dell'articolo 5, o, in caso di assenza o impedimenti di questi, iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, l'elezione dei nuovi membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei.
3. Nella stessa seduta vengono eletti Presidente, Vicepresidente e Segretario, con le stesse modalità di cui all'articolo 5, comma 4, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

4. I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.”

Art. 3

(Modifiche e integrazioni all'articolo 9 della l.r. 2/2001)

1. L'articolo 9 della l.r. 2/2001 è così modificato:
 - a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. In caso di violazione al Codice Etico, il Presidente del Consiglio regionale, anche su segnalazione del responsabile della struttura, adotta nei confronti dei componenti del Co.Re.Com. i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi inclusa l'eventuale rimozione dall'incarico.”;
 - b) il comma 3 è sostituito dal presente: “3. Il Co.Re.Com., per l'esercizio delle proprie funzioni, è assistito da apposita struttura, distinguendo tra attività di governo e attività gestionali, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo spettanti all'organo collegiale e funzione di gestione amministrativa rimessa al responsabile della struttura.”.

Art. 4

(Integrazioni all'articolo 13 della l.r. 2/2001)

1. L'articolo 13 della l.r. 2/2001 è così modificato:
 - a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “4. I sostituti non ricevono alcun compenso. In caso di loro subentro per il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 5, i medesimi riceveranno le indennità e i rimborsi di cui al presente articolo”.

Art. 5

(Modifiche all'allegato A) della l.r. 2/2001)

1. L'allegato A) della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO A)
CODICE ETICO

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano ai componenti del Co.Re.Com. Calabria e, ove compatibili, a coloro che collaborano con i medesimi per conseguire le finalità e i compiti istituzionali che la presente legge assegna al Co.Re.Com..
2. L'impegno al rispetto dei principi etici e delle regole di condotta contenute nel Codice viene assunto all'atto dell'accettazione dell'incarico e persiste per tutta la sua durata.
3. Il presente Codice, per quanto compatibili, recepisce e integra le disposizioni previste:
 - a) dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
 - b) dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);
 - c) dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - d) dai codici di comportamento adottati dal Consiglio regionale della Calabria.

Art. 2
(Principi generali)

1. Il presente Codice racchiude l'insieme dei principi la cui osservanza è essenziale per garantire il regolare funzionamento e l'immagine del Co.Re.Com..
2. I componenti devono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del Co.Re.Com. è rivolta a dirimere questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.
3. Ciascun componente conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge le proprie funzioni nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

4. Ciascun componente:
 - a) rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e promuove le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - b) presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Presidente del Consiglio regionale eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 3

(Comportamento durante l'attività)

1. I componenti hanno l'obbligo:
 - a) di svolgere le attività assegnate con solerzia;
 - b) di intrattenere rapporti di fiducia e di collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'amministrazione regionale.
2. La strumentazione e i materiali concessi in uso a ciascun componente sono utilizzati esclusivamente per ragioni d'ufficio, evitando sprechi e usi impropri.
3. Nella vita sociale, i componenti devono evitare qualsiasi abuso della propria posizione, finalizzato a conseguire vantaggi personali per se stessi o per terzi. Devono, altresì, respingere pressioni e assumere ogni decisione in piena trasparenza e imparzialità.
4. Ai componenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donativi o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività del Comitato, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
5. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile della struttura organizzativa, il quale ne dispone la restituzione.
6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore, si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150,00 (centocinquanta/00) euro, anche sotto forma di sconto.

Art. 4

(Imparzialità)

1. Ciascun componente opera con imparzialità, evita trattamenti di favore, ed assume le sue decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare situazioni di privilegio nonché di avvantaggiarsene.

2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività del Co.Re.Com., non assume impegni, né fa promesse o dà rassicurazioni, in ordine a questioni che rientrino nella competenza del Co.Re.Com. stesso.
3. I componenti comunicano al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura i cui interessi possano interferire sullo svolgimento delle funzioni del Co.Re.Com., e fatto salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Art. 5

(Conflitto di interessi - Obbligo di astensione)

1. Ciascun componente, in coerenza con i valori di onestà e correttezza, si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interessi.
2. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il componente, qualora ravvisi, anche potenzialmente, un conflitto di interessi, informa per iscritto il Presidente del Consiglio regionale. Analogamente, ciascun componente informa per iscritto il Presidente del Consiglio regionale di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se egli in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il suo coniuge o il suo convivente, intrattengano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al Co.Re.Com..
3. Ciascun componente, previa necessaria comunicazione al Presidente del Consiglio, ha l'obbligo generale di astensione in ogni caso in cui esistano anche mere ragioni di opportunità.

Art. 6

(Inconfiribilità e incompatibilità)

1. L'incarico di componente del Co.Re.Com. è conferito e svolto nel rispetto dei requisiti di conferibilità e compatibilità previsti dal d.lgs. 39/2013 e dalla legge regionale 27 novembre 2015, n. 21 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013).

2. All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun componente presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Art. 7

(Obbligo di riservatezza)

1. Il Presidente e i componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza imposto dalla normativa vigente.

Art. 8

(Rapporti con i mezzi di informazione)

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti:
 - a) dal Presidente;
 - b) dagli altri componenti del Comitato, previa delega del Presidente;
 - c) dai dipendenti, qualora espressamente incaricati.
2. L'orientamento del Co.Re.Com. Calabria sulle materie di sua competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.
3. Il componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all'immagine del Co.Re.Com..

Art. 9

(Vigilanza sul rispetto del Codice)

1. Il responsabile della struttura organizzativa, nel vigilare sul rispetto e sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice:
 - a) segnala al Presidente del Consiglio regionale eventuali violazioni;
 - b) effettua agli organi competenti ogni altra segnalazione per la quale sussista un obbligo di legge.